



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

Ordinanza del Sindaco

N. 2 DEL 19-05-2026

OGGETTO: Prescrizioni Antincendio Manutenzione e Pulizia terreni anno 2026

PREMESSO che nel centro abitato e nelle aree adiacenti, vi sono aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita di erba incolta, siepi e rami che si protendono inoltre anche sulla sede stradale;

CONSIDERATO che tale situazione crea i seguenti inconvenienti che vanno a compromettere la sicurezza pubblica e il decoro urbano:

- Propagazione di vegetazione infestante;
- Proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica oltre che insetti nocivi o fastidiosi;
- Limitazione della visibilità della segnaletica stradale, pubblica illuminazione e restringersi della carreggiata;
- Costituire ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;
- Facilitare la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta abbondante e secca;

RILEVATO che la non corretta manutenzione delle succitate aree costituisce un potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini oltre che un danno all'immagine del territorio;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo o danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano;

RITENUTO utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e di controllo costante dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2026;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 05/48 del 29.01.2025, recante l'approvazione delle prescrizioni regionali antincendio.

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica,

evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

VISTO l'art. 29 del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada);

VISTI gli art.192 e 255 del Decreto Legislativo n.152 del 3.04.2006;

VISTA l'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (TUEL)

VISTO l'art. 16 della L. 689/1981;

VISTE le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, aggiornamento 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.5/48 de l29.01.2025 e i suoi allegati.

DATO ATTO che non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati all'interno del centro abitato e nelle aree periferiche entro un raggio di 200 mt;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte o abbandonate all'interno del centro abitato e nelle aree periferiche entro un raggio di 200 mt;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;

DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 1 GIUGNO 2026

1. *allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto;*
2. *alla eliminazione di ristagni d'acqua, che possono favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche, ecc.) che in tali ambienti completano il loro ciclo vitale;*
3. *alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono, oltre il confine, sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali.*

E INOLTRE

Facendo proprie tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29.01.2025 e suoi allegati

CHE SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

le seguenti prescrizioni di cui all'allegato 8 della D.G.R. n. 05/48 del 29.01.2025

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

Ordinanza del Sindaco n.2 del 19-05-2026 COMUNE DI TRAMATZA

- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali antincendio (dal 01 giugno al 31 ottobre),

AVVISA

Tutti gli interessati che:

- che in caso di mancato taglio dell'erba, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 Per tale violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per una somma pari a Euro 50,00; Inoltre si provvederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle spese a carico dei trasgressori
- nel caso di mancato taglio delle siepi e dei rami delle piante prospicienti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 159,00 ad euro 639,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a, della L.R. 27 aprile 2016 n. 8, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti, sarà quindi inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- nel caso di mancato intervento per la eliminazione di ristagni d'acqua, suscettibili di favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica (ratti, insetti nocivi o fastidiosi), sarà disposto l'intervento sostitutivo da parte del Comune, con addebito delle spese al trasgressore e sarà inoltrata apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Gli interventi dovranno essere effettuati dagli interessati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

DEMANDA

- Alla Polizia Locale, alle forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto, nei termini da esso previsti;
- All'Ufficio Tecnico Comunale la procedura relativa all'esecuzione d'ufficio della pulizia ed al ristoro delle spese nel caso di inadempienza dei proprietari.

DISPONE

Di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché di divulgarlo nei consueti modi di diffusione.

AVVERTENZE

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 41 e segg. del D. Lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE INOLTRE

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Ufficio Tecnico e di Vigilanza;
- Stazione dei Carabinieri di Milis;

Tramatza 19-05-2026

Il Sindaco
Dott.ssa Maria Sebastiana Moro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)